



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 06/06/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società Elia.

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n. 50 del 5/3/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);

- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 07/12/2012, acquisita al prot. n. 127404 del 13/12/2012, il legale rappresentante della ditta individuale ELIA Cosimo ha chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA relativamente ad una campagna, con impianto mobile, per il recupero di rifiuti inerti, non pericolosi, da effettuarsi in Zona Industriale dei Comuni di Maglie e di Melpignano, all'interno di lotto di proprietà della azienda Lavorazione Pietra Leccese S.a.s.;
- che lo scrivente Servizio, con nota prot. 2071 dello 08/01/2013, ha comunicato al proponente la necessità di dare corso alle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, chiedendo nel contempo ai Comuni di Maglie e di Melpignano di trasmettere gli esiti della pubblicazione all'Albo pretorio del pubblico avviso della procedura di verifica, nonché i pareri di competenza;
- che con note del 31/01/2013 e del 14/02/2013, acquisita al prot. rispettivamente n. 12748 del 06/02/2013 e al n. 20022 del 22/02/2013, il proponente ha trasmesso copia del pubblico avviso della procedura di verifica apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013 e sugli albi Pretori Comunali;
- che il Comune di Melpignano, con nota prot. n. 1133 del 28/02/2013, acquisita al prot. n. 25652 dello 08/03/2013, ha trasmesso il proprio parere favorevole all'intervento; con successiva nota prot. n. 1830 dello 09/04/2013 ha documentato l'avvenuta affissione, per 45 giorni, al proprio Albo Pretorio, del pubblico avviso della procedura di verifica;
- che il Comune di Maglie ha trasmesso, a mezzo fax, nota prot. n. 9638 dello 06/05/2013, a firma del Dirigente U.T.C., riportante parere favorevole per quanto di competenza all'intervento, nonché certificazione, a firma del Segretario Generale, della avvenuta affissione all'Albo pretorio, a far data dal 27/12/2012 e per 45 giorni consecutivi, del pubblico avviso della procedura;
- che il proponente intende effettuare operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi, tramite impianto mobile di frantumazione, per quantità giornaliere superiori alle 10 tonnellate;
- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato che il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda l'esecuzione, a iniziativa della Elia Cosimo, ditta individuale con sede legale in Nardò, alla Via Generale Nicola Romano n.1, di campagna con unità mobile di frantumazione/vagliatura, finalizzata al recupero di rifiuti inerti non pericolosi stoccati su area ubicata entro la Z.I. di Maglie - Melpignano (lotti 35, 35A, 36, 36A, 37 e 37A, 38, 40, 41, 42), di proprietà della azienda "Lavorazione Pietra Leccese S.a.s.".

Il sito interessato è posto a nord dell'abitato urbano di Maglie, lungo la S.S. 16, nel tratto che confluisce in via F. Cezza. Esso risulta, pertanto, agevolmente raggiungibile con la viabilità ordinaria.

L'unità di frantumazione in dotazione alla Elia Cosimo (Mod. Terex Eurotrack 900x600 n. 960320DK), garantirà per la campagna da svolgere (settaggio delle mascelle di frantumazione pari a 40 mm), in funzione del materiale in uscita, una produttività 60 tonnellate/ora. In considerazione della quantità di rifiuti inerti da demolizione da avviare a recupero, valutata in circa 15500 tonnellate, si stima in 26 giorni lavorativi circa la durata della campagna di attività.

L'attività di che trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 in quanto

riconducibile, per via dei quantitativi di rifiuti da trattare, alla fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, punto elenco "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

I rifiuti stoccati da sottoporre a operazione di recupero "R5" sono identificati, come da certificato di analisi esibito, con il codice CER 101311. Il trattamento da effettuare darà luogo ad aggregati riciclati della tipologia A2, aventi i requisiti tecnici riportati nell'allegato C2 alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio n. 5205 del 15 luglio 2005. Gli stessi, essendo la società proprietaria dei lotti autorizzata con P.d.C. n. 25 e 25 del 17 luglio 2008 rilasciati dal Comune di Melpignano, saranno riutilizzati in loco nell'ambito della realizzazione delle opere previste da suddetti titoli abilitativi (realizzazione di capannoni, viali e piazzali di pertinenza ai fabbricati).

La viabilità di servizio dell'area è tale da consentire un agevole transito degli automezzi.

La parte fondamentale del processo di trattamento sarà svolta dall'unità di frantumazione mobile, autorizzato all'esercizio del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della Provincia di Lecce, con D.D. n. 148 del 30/05/2012. L'impianto consentirà di ottenere materie prime secondarie per l'edilizia (aggregati riciclati) attraverso operazioni meccaniche di macinazione, selezione e separazione della frazione metallica. Le frazioni estranee separate nel corso del processo di recupero saranno avviate a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

Per lo svolgimento dell'attività di recupero si prevede l'utilizzo, oltre che dall'unità di frantumazione, dei seguenti mezzi d'opera:

- escavatore cingolato;
- pala gommata;
- camion.

L'area in oggetto è tipizzata, per l'aspetto urbanistico - edilizio, come zona D1, rientrando nella perimetrazione dall'agglomerato industriale A.S.I. (Area di Sviluppo Industriale).

L'ambito territoriale in cui essa è inserita risulta privo di qualsivoglia naturalità per via delle attività artigianali e industriali che su di esso si sono progressivamente insediate.

Con riferimento al vigente Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./p) l'intervento è localizzato in un'area a specifica disciplina dal Piano di Sviluppo Industriale (ASI). Per tali aree si prevede il riconoscimento di "territorio costruito" e quindi l'esclusione delle stesse dall'efficacia delle norme di tutela del PUTT/p, senza peraltro alcuna verifica.

Il lotto non è interessato da perimetrazioni di pericolosità idraulica o geomorfologica, così come individuate dal PAI.

Per quel che concerne le necessità idriche, il proponente si avvarrà di serbatoio di accumulo con capienza di 5 mc, rifornito con autobotti. Nelle aree in cui sarà svolta l'attività di frantumazione e di deposito dei rifiuti inerti e delle MPS ottenute, si prevede l'utilizzo di irrigatori mobili ai fini dell'abbattimento delle emissioni di polveri. L'impianto mobile è inoltre dotato di proprio sistema di nebulizzazione.

Le emissioni acustiche prodotte dall'attività saranno dovute al traffico veicolare e al funzionamento dei mezzi d'opera. In relazione alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei macchinari utilizzati non è da attendersi un aumento significativo dell'inquinamento acustico nell'ambiente circostante. La campagna di attività ha peraltro una durata prevista di circa 26 giorni ed è quindi limitata nel tempo. Nello studio ambientale si riporta che il livello di rumore a una distanza di 25 m dal frantumatore è inferiore a 70 dB(A).

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate in particolare dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di trattamento dei rifiuti e di deposito. L'abbattimento delle emissioni polverulente è previsto tramite l'utilizzo di irrigatori posizionati nelle zone di lavorazione e di deposito. L'impianto mobile è inoltre dotato di proprio sistema di nebulizzazione. Il proponente ai fini della valutazione dell'eventuale impatto delle emissioni polverulente ha fatto riferimento (p.13 dello studio preliminare ambientale) al

documento redatto da ARPA Toscana intitolato “Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”. Il valore di emissione calcolato, stimato a favore di sicurezza trascurando l’abbattimento prodotto dalla bagnatura dei materiali, è inferiore al limite emissivo sotto il quale si ha sicuramente il rispetto dei limiti di normativa. Il proponente prevede inoltre di delimitare su tre lati, per mezzo di teli in plastica, l’area di lavorazione e di sospendere le attività di frantumazione al verificarsi di condizioni particolarmente ventose.

L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali dell’esercizio dell’impianto mobile in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l’attività di recupero rifiuti da svolgere è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l’impianto si inserisce, posto all’interno dell’agglomerato industriale ASI, considerato che l’intervento mira al recupero di un sito oggetto di abbandono di rifiuti, e preso atto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, si ritiene poter escludere l’attività dell’impianto dalla procedura di V.I.A., con le seguenti condizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero saranno le seguenti:
 - la massima capacità oraria di recupero dell’impianto mobile non eccederà la quantità di 60 tonnellate;
 - per le operazioni di eventuale messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell’art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
 - le eventuali aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio degli aggregati riciclati ottenuti e da riutilizzare in loco;
 - le diverse aree funzionali dell’area di lavorazione dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
 - i cumuli dei rifiuti e dei materiali da questi ottenuti, contenenti parti leggere, dovranno essere sottoposti a periodiche bagnature e/o coperti con teli;
 - l’area di lavorazione dovrà essere delimitata da specifica recinzione mobile aperta sul lato non esposto all’azione diretta del vento in modo da permettere le operazioni di movimentazione dei rifiuti da trattare e dei prodotti ottenuti;
 - nell’intorno delle aree di deposito dei rifiuti da demolizione, delle MPS ottenute e dell’area in cui sarà svolta l’attività di frantumazione dovranno essere posizionati appositi irrigatori al fine di limitare le emissioni polverulente nell’ambiente circostante;
 - l’attività di frantumazione dovrà essere sospesa nelle giornate particolarmente ventose e potrà essere svolta nell’intervallo orario massimo 6-20;
 - la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dell’impianto mobile di recupero dovrà essere effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
 - relativamente all’impianto mobile dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni previste nella Determina di autorizzazione rilasciata dal Servizio ambiente e Polizia e Provinciale e a quanto previsto dall’art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/06;

Preso atto:

- dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208, c. 15, dell'impianto mobile di frantumazione Mod. Terex Eurotrack 900x600 n. 960320DK, rilasciata ad Elia Cosimo con D.D. n. 148 del 30/05/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della Provincia di Lecce;
- dell'avvenuto espletamento delle misure di pubblicità, tramite:
- affissione agli Albi pretori comunali di Maglie e di Melpignano dell'avviso concernente la domanda per la verifica di assoggettabilità della campagna con impianto mobile, per quarantacinque giorni consecutivi;
- pubblicazione di analogo pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013;
- senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

Valutato:

- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la previsioni degli effetti dell'attività programmata;

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, la campagna, con impianto mobile, per il recupero di rifiuti inerti, non pericolosi, da effettuarsi in Zona Industriale dei Comuni di Maglie e di Melpignano, da parte della ditta individuale Elia Cosimo all'interno di lotto di proprietà della azienda Lavorazione Pietra Leccese S.a.s., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto l'esecuzione della stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il richiedente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero saranno le seguenti:
- la massima capacità oraria di recupero dell'impianto mobile non eccederà la quantità di 60 tonnellate;
- per le operazioni di eventuale messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- le eventuali aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio degli aggregati riciclati ottenuti e da riutilizzare in loco;
- le diverse aree funzionali dell'area di lavorazione dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- i cumuli dei rifiuti e dei materiali da questi ottenuti, contenenti parti leggere, dovranno essere sottoposti a periodiche bagnature e/o coperti con teli;
- l'area di lavorazione dovrà essere delimitata da specifica recinzione mobile aperta sul lato non esposto all'azione diretta del vento in modo da permettere le operazioni di movimentazione dei rifiuti da trattare e dei prodotti ottenuti;
- nell'intorno delle aree di deposito dei rifiuti da demolizione, delle MPS ottenute e dell'area in cui sarà svolta l'attività di frantumazione dovranno essere posizionati appositi irrigatori al fine di limitare le emissioni polverulente nell'ambiente circostante;
- l'attività di frantumazione dovrà essere sospesa nelle giornate particolarmente ventose e potrà essere

svolta nell'intervallo orario massimo 6-20;

- la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto mobile di recupero dovrà essere effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- relativamente all'impianto mobile dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni previste nella Determina di autorizzazione rilasciata dal Servizio ambiente e Polizia e Provinciale e a quanto previsto dall'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/06;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione d'impatto ambientale; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, la verifica di assoggettabilità dovrà essere rinnovata;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per l'esercizio dell'impianto;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata ditta ELIA Cosimo, corrente in NARDÒ, alla Via Generale Nicola Romano n.1;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
 - Comune di Maglie;
 - Comune di Melpignano;
 - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti.
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio
Ambiente e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
